



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1901**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ALBERTO OMODEO ZORINI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 280 del 28 gennaio 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Alberto Omodeo Zorini, nato a Mortara (PV) il 18 luglio 1961;

VISTA la nota del 14 maggio 2021 (prot. n. 35494 del 17 maggio 2021) con cui Banca Mediolanum S.p.A. ha segnalato all'Organismo presunte irregolarità compiute dal Sig. Alberto Omodeo Zorini, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 10 novembre 2021 (prot. n. 75041 di pari data) con la quale il predetto Intermediario riscontrava la richiesta dell'Organismo, trasmettendo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 12 novembre 2021 (prot. n. 75872/21), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Alberto Omodeo Zorini, la violazione



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

dell'art. 158, comma 1 del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 per non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria e, in particolare, per aver contraffatto la firma di una cliente;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il consulente non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa il 22 febbraio 2022 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Alberto Omodeo Zorini e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del consulente la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

– ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

– ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, n. 3, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di contraffazione della firma dei clienti su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa a operazioni dal medesimo poste in essere;

– ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore; nel caso di specie, per la violazione accertata, appare congruo applicare la sanzione immediatamente inferiore a quella tipica della radiazione dall'Albo, considerato, in senso attenuativo della gravità dell'illecito, che:

- la violazione accertata, concernente una contraffazione di firma sul modulo relativo al "*Profilo di Consulenza Personalizzato*", si presenta di particolare tenuità in quanto riferibile ad un singolo episodio, verificatosi nei confronti di una sola cliente;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal consulente, non risultano agli atti precedenti sanzionatori a suo carico;

– con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal consulente che, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte dinanzi all'intermediario ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente e collaborativo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Alberto Omodeo Zorini, nato a Mortara (PV) il 18 luglio 1961, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 aprile 2022

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti